



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 030 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada. Esercizio 2020.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi**, addì **dieci** del mese **dicembre** di alle ore **18:15** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco
PEDRONI GABRIELLA	Assessore
FILIPPI VIGILIO	Assessore

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'esso in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada. Esercizio 2020.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Premesso e ricordato che:

- l'art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. – Nuovo codice della strada – come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120 dispone al quarto comma che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti competenti diversi dallo Stato per violazioni del codice della strada è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente,
 - b) in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell'art. 12,
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia, nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5 bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- ai sensi del comma 5 del citato articolo 208 gli Enti determinano annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 per un minimo del 50% del gettito stimato;
- il comma 5 bis del medesimo articolo del C.d.S. prescrive che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- l'art. 142 del Codice della strada, comma 12 bis, che prevede che la quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, sia attribuita all'Ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento; mentre il restante 50% all'Ente a cui appartiene l'organo accertatore.
- l'art. 142 del Codice della strada, comma 12-ter, prevede che gli enti di cui al comma 12-bis destinino le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

In sede di predisposizione del conto consuntivo sarà quantificato l'importo delle entrate derivanti dal mancato rispetto dei limiti di velocità da attribuire, in misura del 50%, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.

Nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio finanziario 2020, i proventi da sanzioni per violazione a norme di circolazione stradale sono stati previsti in Euro 20.200,00 di cui sanzioni ex art. 142 del Codice della strada in Euro 5.000,00, al 50% quindi Euro 2.500,00, al netto degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Euro 0,00 per un totale complessivo di Euro 17.700,00.

In base all'art. 208, comma 4, del Codice della Strada va destinato agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) il 50% dei proventi sopra citati, e quindi un valore pari ad Euro 8.850,00.

La destinazione dei proventi sopra citati è stata articolata in diversi capitoli di spesa, congrui con le finalità della Legge richiamata come riportato nel prospetto che costituisce allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.

Trattasi quindi, nel rispetto di quanto sopra enunciato, di prevederne l'opportuna destinazione in base alle disposizioni di legge sopra richiamate.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2020 approvato con provvedimento del Commissario straordinario n. 19 di data 27.02.2020, esecutivo.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio 2020, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 35 dd 25.03.2020, esecutivo, e ssmm.

Visto il vigente Statuto comunale.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di destinare, con riferimento al bilancio di previsione 2020, il 50% dei proventi da sanzioni per violazione a norme di circolazione stradale previsti in Euro 20.200,00 al netto di Euro 2.500,00 pari al 50% dei proventi da sanzioni ex art. 142 del Codice della strada previsti in Euro 5.000,00, al netto degli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Euro 0,00, per un totale complessivo di **Euro 8.850,00**, a parziale copertura delle spese di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di dare atto che la maggiore spesa rispetto all'entrata viene finanziata con oneri a carico del bilancio comunale.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quater del C.d.S., ciascun ente locale deve trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'articolo 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

4. Di precisare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione Giunta comunale nr. 30 dd. 10.12.2020

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Clelia Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutiva a partire dal **15.12.2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Annamaria Quaglia